

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LOPS, CASCIA, CASADEI LUCCHI, MARGHERITI, SCIVOLETTO e PETRARA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 1991

Attribuzione della qualifica aggiuntiva di coltivatore diretto a quella di bracciante agricolo ai titolari di piccoli appezzamenti di fondi rustici e riconoscimento dei diritti previdenziali e assistenziali

ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente disegno di legge si vuole rendere giustizia alla categoria dei lavoratori dipendenti del settore agricolo che, oltre a possedere la qualifica di braccianti agricoli, risultino proprietari di limitati appezzamenti di fondi rustici, da essi condotti in economia.

Da sempre, infatti, il lavoro espletato da braccianti nelle piccole aziende di loro proprietà non viene loro riconosciuto, sotto il profilo previdenziale, da alcuna legge dello Stato. Non si tratta di un fenomeno limitato a poche aziende: dall'ultimo censimento agricolo nazionale risulta che, nonostante l'esistenza di leggi tendenti all'accorpamento aziendale, la superficie agricola utilizzata delle aziende è in media, di 4,9

ettari. Questo in generale: se poi si guarda alla realtà del Mezzogiorno e delle isole, i dati del censimento indicano la presenza di migliaia di piccole aziende di proprietà di lavoratori dipendenti dell'agricoltura, la cui superficie va da alcune are a un ettaro o poco più.

Il disagio di una intera categoria è stato ulteriormente aggravato da un'errata interpretazione dell'articolo 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454, da parte di alcune regioni meridionali tra cui la Puglia. Quest'ultima regione, in una circolare del 10 dicembre 1990, inviata alle provincie e ai comuni, nega l'assimilazione dei braccianti agricoli alla categoria dei coltivatori diretti, e di conseguenza nega agli stessi i benefici

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

previsti dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificata dalla legge 13 maggio 1985, n. 198, nonché da leggi regionali, in caso di calamità atmosferiche e di perdita dei prodotti nonché di danni a strutture ed impianti agricoli.

Lo Stato inoltre ha preso in considerazione queste situazioni, ma in senso negativo, prescrivendo che le giornate lavorate in proprio da braccianti agricoli fossero detratte dal computo delle giornate spettanti in base alla legge sulla indennità di disoccupazione ordinaria e speciale, oppure quando si è trattato di imporre il pagamento del numero della partita IVA (pari a lire 100.000, in base alla legge finanziaria del 1988), pur non essendo quelle piccole aziende tenute ad avere il registro di contabilità.

Da queste considerazioni e per un atto di giustizia nei confronti di questi soggetti, nasce la necessità del disegno di legge. All'articolo 1, esso assimila la categoria dei braccianti agricoli proprietari di piccoli appezzamenti di fondi rustici a quella dei coltivatori diretti; all'articolo 2, per non dare adito a errate interpretazioni, riconosce loro il diritto ai benefici previsti dalle

leggi sulle calamità atmosferiche in caso di perdita dei prodotti e di danni alle strutture e agli impianti agricoli; all'articolo 3 consente il cumulo delle giornate di lavoro prestate per conto terzi con quelle lavorate in conto proprio, dietro pagamento dei contributi agricoli unificati previsti dal decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n.48, e dall'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n.67; all'articolo 4 dispone la copertura finanziaria.

Onorevoli senatori, crediamo che tutti abbiano a cuore i problemi del mondo agricolo, dei suoi soggetti produttori e dei lavoratori dipendenti, che tutti attraversano una difficile crisi economica. Se questo è vero in generale, è ancora più evidente nel mondo dei lavoratori dipendenti, che oltre ai problemi contrattuali, debbono anche affrontare i problemi del mercato e della produzione in qualità di produttori, seppure di piccole dimensioni. Perciò confidiamo nell'approvazione del presente disegno di legge, che dimostrerebbe l'attenzione del Parlamento verso i soggetti veri dell'agricoltura italiana.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai braccianti agricoli, proprietari di piccoli appezzamenti di fondi rustici, è riconosciuta la qualifica aggiuntiva di coltivatore diretto.

Art. 2.

1. Alle aziende agricole di piccole dimensioni i cui titolari siano braccianti agricoli coltivatori, spettano, in caso di calamità naturali ed atmosferiche e di danni alla produzioni ed agli impianti arborei e strutture agricole, i benefici previsti a favore dei coltivatori diretti dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni, nonchè da leggi regionali.

Art. 3.

1. Ai braccianti agricoli coltivatori, che conducono in economia fondi rustici per la cui coltivazione sono necessarie, in base alle tabelle provinciali di ettaro coltura, meno di centoquattro giornate lavorative annue, è consentito, ai fini previdenziali e assistenziali, il cumulo delle giornate lavorative prestate alle dipendenze di terzi in settori agricoli o extragricoli e di quelle prestate in conto proprio. Il cumulo è consentito previo pagamento delle aliquote contributive sulle giornate lavorative prestate in conto proprio. Il pagamento viene effettuato ai sensi della normativa vigente sulla fiscalizzazione degli oneri sociali nel settore agricolo, di cui al decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e all'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Art. 4.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 3.500 milioni annui, si provvede a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.